
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 231/2001

– PARTE SPECIALE –

- PARTE SPECIALE -

1. INTRODUZIONE.....	5
2. LA COSTRUZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	5
3. STRUTTURA	6
4. LE AREE “A RISCHIO”	8
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO REATO	10
A. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001)	10
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	10
2. Individuazione delle attività sensibili	10
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	11
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	12
B. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. N. 231/2001)	15
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	15
2. Individuazione delle attività sensibili	15
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	15
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	15
C. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. N. 231/2001)	17
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	17
2. Individuazione delle attività sensibili	17
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	17
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	18
D. I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS e 25-BIS.1 D.LGS. N. 231/2001)	21
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	21
2. Individuazione delle attività sensibili	21
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	21
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	21

E. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. N. 231/2001)	23
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	23
2. Individuazione delle attività sensibili	23
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	23
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	24
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	26
2. Individuazione delle attività sensibili	26
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	26
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	27
G. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES D.LGS. N. 231/2001).....	30
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	30
2. Individuazione delle attività sensibili	30
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	30
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	31
H. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001).....	34
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	34
2. Individuazione delle attività sensibili	34
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	35
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	35
I. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. N. 231/2001).....	38
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	38
2. Individuazione delle attività sensibili	38
3. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	38
L. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/2001).....	39
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	39
2. Individuazione delle attività sensibili	39
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	39
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	39

M. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/2001) E DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001)	41
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	41
2. Individuazione delle attività sensibili	41
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	41
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	42
1. Richiamo alle fattispecie rilevanti	44
2. Individuazione delle attività sensibili	44
3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo	45
4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti	46

1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale definisce i principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili, nonché i protocolli da osservare per la prevenzione degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231/2001.

L'osservanza dei principi e dei protocolli è affidata alla responsabilità dei Destinatari. L'Associazione, in ogni caso, assicura lo svolgimento di attività di formazione dei Destinatari, quale misura per la promozione del senso di responsabilità personale e professionale e, dunque, per la prevenzione degli illeciti.

I protocolli sono adottati e attuati dall'Associazione in conformità con l'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale il Modello di gestione, organizzazione e controllo deve prevedere:

- le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In caso di necessità e, comunque, periodicamente, i protocolli sono modificati e aggiornati da parte dell'Associazione, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2. LA COSTRUZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Per la costruzione della Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, l'Associazione si è avvalsa della consulenza di professionisti con specifica competenza in materia.

Il *Risk Assessment* è stato sviluppato tenendo conto di quanto segue:

- esame della documentazione associativa;
- analisi della struttura organizzativa;
- audizioni, interviste, colloqui e scambi informativi con le principali funzioni aziendali, aventi a oggetto, in particolare, i processi decisionali, tipologia e frequenza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le modalità di gestione delle risorse finanziarie, la gestione contabile e fiscale, la gestione, dei rapporti con i fornitori, la gestione dei rapporti con i notai in occasione di acquisti e vendite di immobili, nonché di pratiche successorie; inoltre, i suddetti colloqui hanno riguardato tematiche inerenti alla sicurezza nei cantieri e alla manutenzione degli immobili di proprietà dell'Associazione, nonché le tematiche afferenti all'accertamento delle conformità urbanistiche e catastali. Infine, alcuni colloqui si sono focalizzate sui rapporti con la Memores Domini e i suoi associati, oltre che con il Direttivo della Memores Domini. Da ultimo, ci si è soffermati sui rapporti con le società controllate e con la "Casa per ferie San Francesco" di Varigotti.

Segnatamente, sono state intervistati le seguenti persone: Colombo, Ricci, Gisondi, Galli, Ceruti, Barbieri, Capobianco, Rezzonico, Franco, Clapis e Colognesi. È stato altresì svolto un sopralluogo presso la Casa per ferie San Francesco, sita in Varigotti, nel corso del quale è stato sentito il personale addetto all'amministrazione.

- esame del contesto in cui opera l'Associazione e dei rapporti con le società controllate;
- esistenza di procedimenti che possano, anche solo indirettamente, coinvolgere la responsabilità dell'Associazione.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto altresì conto delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo esistenti e già operanti nell'Associazione, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di presidio sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

3. STRUTTURA

La Parte Speciale è suddivisa in paragrafi, in relazione a ciascuna delle aree "a rischio". Per ciascuna area "a rischio" sono state individuate e descritte le attività sensibili, ossia le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001.

Al fine di prevenire la commissione degli illeciti, ciascun paragrafo prevede i seguenti contenuti:

1. richiamo alle fattispecie rilevanti;
2. individuazione delle attività sensibili;
3. principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo;
4. protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti (presidi di controllo).

4. LE AREE “A RISCHIO”

A partire dagli illeciti contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, l’analisi del contesto aziendale ha indicato, allo stato, come più elevato il rischio di commissione delle seguenti categorie di reato:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* d.lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1* d.lgs. n. 231/2001);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* d.lgs. n. 231/2001) e reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25-*duodecies* d.lgs. n. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies* d.lgs. n. 231/2001).

La scelta di limitare l’adozione dei protocolli alle predette categorie di reato, rispetto alle ulteriori fattispecie previste dal d.lgs. n. 231/2001, è stata adottata sulla base del *Risk Assessment*, tenendo conto, in particolare:

- dell’attività associativa e dei contesti operativi;
- dell’organigramma;

- dei regolamenti vigenti;
- dei rapporti economici e commerciali dell'Associazione con le Parti Terze;
- dell'analisi della documentazione associativa;
- dei poteri autorizzativi e di firma;
- delle interviste e degli scambi informativi con le funzioni aziendali e con i Consulenti esterni;
- della valutazione della storia passata dell'Associazione, con particolare riferimento a precedenti procedimenti penali e sanzioni già comminate, nonché ai procedimenti attualmente pendenti.

Resta fermo che, nel caso d'introduzione di nuove tipologie di reato-presupposto nel novero degli illeciti che fondano la responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 o del mutamento dell'attività associativa e dei contesti operativi, l'organo amministrativo, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a deliberare l'integrazione dei contenuti del Modello, all'esito di una rinnovata mappatura dei rischi aziendali o dell'aggiornamento delle attività sensibili in relazione a nuove esigenze di prevenzione, nell'ottica del miglioramento continuo del sistema.

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO REATO

A. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto in oggetto concernono i rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare:

- rapporto con i notai in occasione dell'acquisto/vendita di beni immobili o di successioni;

- rapporti con la Prefettura in occasione della richiesta e/o del rinnovo del Certificato di vigenza;
- comunicazioni, scambi di informazioni e chiarimenti con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate;
- gestione del personale (selezione e assunzione del personale, gestione del rapporto di lavoro, rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli Enti previdenziali e assistenziali);
- selezione dei fornitori di beni, servizi e opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego, nonché la partecipazione a procedure per l’ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi, certificazioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. L’Associazione adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro.
3. I Destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività di competenza, agiscono in conformità ai principi di cui alle leggi nn. 190/2012, 69/2015 e 3/2019 in materia di anticorruzione.
4. Ogni operazione attinente alle attività sensibili di cui al punto 2 (Individuazione delle attività sensibili) deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua tracciabilità e verificabilità.
5. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli, visite, ispezioni e richieste di chiarimenti dell’Autorità giudiziaria, delle

Autorità di Vigilanza o di altra Autorità pubblica competente. In tali casi, ne informano senza ritardo l'organo amministrativo.

6. I Destinatari si obbligano a effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali e comunitari contenenti solo elementi autentici e accurati.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. È fatto divieto di tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo il sistema organizzativo delineato e approvato dal Comitato direttivo su proposta del Presidente, ove sono altresì indicati i poteri di firma.
2. Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti a ciò preposti e quindi autorizzati.
3. In via eccezionale, qualora non sia concretamente possibile informare preventivamente la Direzione, i Destinatari che si trovino nelle condizioni di dover intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione la informano appena possibile senza ritardo.
4. È vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.
5. Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, è vietato:
 - elargire denaro, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione;
 - offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi, liberalità, *benefits* e ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 - accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, sponsorizzazioni, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (o di loro parenti, amici o partner di affari);
 - farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con il quale si ha una pregressa relazione, per interferire nell'esercizio delle sue funzioni;

- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa o sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno (soggetto che opera nell'Associazione) a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilità.
6. È fatto divieto di effettuare prestazioni in favore di controparti non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti.
 7. I Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla gestione del personale adottano procedure di selezione ispirate al criterio della trasparenza e che assicurino la valutazione della professionalità rispetto all'incarico o alle funzioni da assegnare, nonché l'uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati.
 8. Ai fini della conclusione di un contratto di assunzione o del conferimento di un incarico, deve essere prodotto e archiviato il *curriculum vitae* del candidato insieme alla relativa scheda personale.
 9. In sede di conclusione del contratto di assunzione o di conferimento dell'incarico, deve essere inviata, o comunque consegnata, al candidato copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il d.lgs. n. 231/2001.
 10. In sede di sottoscrizione del contratto di assunzione o di conferimento dell'incarico, il candidato selezionato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In sede di sottoscrizione della dichiarazione, viene richiesto al candidato di dichiarare se ha mai ricoperto, o ricopre, cariche pubbliche ovvero se ha familiari nella medesima situazione.
 11. La documentazione esibita in sede di assunzione o di conferimento di un incarico è conservata, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.
 12. È onere di ciascuno, in caso di dubbi o necessità di chiarimenti in merito alle procedure, chiedere alla Direzione.

È fatto, altresì, divieto di:

- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;

- in occasione di rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami del Codice Etico e del presente Modello;
- fornire, in qualsiasi forma, ai Pubblici Ufficiali e/o agli incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, artefatti, al fine di ottenere certificazioni, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie;
- effettuare indebite promesse o dazioni di denaro o altra utilità economica nei confronti di un soggetto intermediario (ad esempio, un consulente) che ha relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o per fargli compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato per perseguire un vantaggio indebito della Associazione (ad esempio, conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti non spettanti).

A tal fine, è necessario:

- che qualsiasi dichiarazione volta all'ottenimento di contributi, finanziamenti o erogazioni di qualsiasi natura contenga solo elementi autentici e accurati;
- che ciascun Destinatario del presente Modello adotti un comportamento improntato ai principi di integrità, trasparenza, onestà e buona fede in relazione a qualsiasi attività dell'Associazione;
- che qualsiasi rapporto che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione, o comunque soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio sia improntato ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- che qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori sia definito per iscritto in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso. Specificamente, devono risultare in modo chiaro la tipologia di incarico e le condizioni economiche dello stesso.

B. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 335-bis c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 335-quater c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati in esame sono tutte le attività svolte nell'ambito della Associazione, poiché tutte interessate dall'utilizzo di sistemi informatici.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.

Le strutture aziendali devono ispirare la loro azione ai principi generali di riservatezza, integrità e disponibilità. Specificamente, ogni dato deve infatti essere preservato da accessi impropri e deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati; si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati; deve garantirsi la reperibilità dei dati dell'Associazione in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

È fatto divieto di:

1. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
2. accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
3. alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
4. produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
5. rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
6. installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
7. aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (ad esempio, antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
8. modificare/alterare le configurazioni impostate sul proprio personal computer fornito dall'Associazione e lasciarlo incustodito al di fuori del posto di lavoro e senza protezione password.

C. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
- I delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (l. n. 203/1991)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001 concernono:

- la gestione del personale (selezione e assunzione del personale; gestione del rapporto di lavoro);
- selezione dei fornitori di beni e servizi;
- contratti di acquisto e/o di vendita;
- predisposizione dei documenti contabili e delle dichiarazioni fiscali.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.

2. L'Associazione adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro.
3. L'Associazione non intrattiene rapporti contrattuali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: persone legate alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, all'ambiente del riciclaggio, alla commissione, anche in forma associativa, di reati tributari. A tal fine, l'Associazione effettua, nei limiti dei mezzi a sua disposizione e mediante ricerche effettuate su software *open source*, verifiche sulla correttezza delle persone con le quali entra in contatto in una prospettiva di prevenzione dei reati associativi.
4. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sullo svolgimento dell'attività da parte dell'Autorità competente.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Chiunque, agendo per conto dell'Associazione, entri in contatto con soggetti terzi con i quali l'Associazione stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura, deve informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Modello, e pretenderne l'osservanza mediante apposite ed espresse clausole contrattuali. Qualora il soggetto si rifiuti o mostri di non volere aderire, l'Associazione deve interrompere immediatamente qualsiasi rapporto.
2. I Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla gestione del personale adottano procedure di selezione ispirate al criterio della trasparenza e che assicurino la valutazione della professionalità rispetto all'incarico o alle funzioni da assegnare, secondo quanto previsto nella Procedura sulle assunzioni del personale (**allegato 5**).
3. L'Associazione prevede, nei contratti con i collaboratori a qualsiasi titolo, una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano:
 - a) di prendere atto che l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il d.lgs. n. 231/2001;

- b) di essere a conoscenza delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001;
 - c) di impegnarsi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di illecito previste dal d.lgs. n. 231/2001.
4. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata e documentata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero.
5. L'erogazione di somme in favore di terzi avviene nel rispetto delle relative procedure (**allegato 6**).
6. In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 - ricevere compensi per prestazioni o forniture inesistenti o che esulano dalla attività ordinaria dell'Associazione;
 - erogare fondi, direttamente o indirettamente, a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
 - usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
 - promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
 - influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria.

Alla luce di quanto fin qui detto, allo scopo di prevenire la commissione dei reati in questione, l'Associazione adotta norme di comportamento volte a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario della relativa somma di denaro;
- verificare, per quanto possibile mediante fonti *open source*, l'attendibilità commerciale e professionale dei Destinatari terzi;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con i terzi siano completi ed aggiornati;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

D. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS e 25-BIS.1 D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto sopra indicati concernono l'esercizio dell'attività ricettiva e di ristorazione presso la Casa per ferie San Francesco.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. L'Associazione adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro.
3. Ogni operazione attinente alle attività sensibili di cui al punto 2 (Individuazione delle attività sensibili) deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua tracciabilità e verificabilità.
4. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sulla regolarità delle transazioni commerciali svolti dall'Autorità competente.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Nella gestione dei rapporti commerciali è fatto divieto di:

- compiere una descrizione dei prodotti o materiali non esattamente corrispondente a quella reale;
- vendere prodotti o materiali con caratteristiche differenti rispetto a quanto dichiarato, inducendo in errore la controparte commerciale circa la qualità, la quantità e la provenienza dei beni;
- vendere beni che abbiano subito alterazioni tali da mutarne le caratteristiche sostanziali;
- diffondere notizie o apprezzamenti sui materiali e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- realizzare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

E. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto in questione concernono:

- la formazione dei documenti contabili della Associazione e la loro diffusione all'esterno;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- l'acquisto e la vendita di beni e servizi;
- la gestione della fatturazione, anche elettronica;
- la gestione degli adempimenti fiscali.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.

2. È vietato porre in essere comportamenti che ostacolino materialmente, o addirittura impediscano, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di ogni altro mezzo.
3. L'Associazione definisce le responsabilità, i compiti e i poteri nelle attività di gestione delle risorse finanziarie, delle fatture, anche elettroniche, e degli adempimenti fiscali, e individua per iscritto i soggetti cui affidarli.
4. L'Associazione adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro.
5. La contabilità è improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato; in conformità con l'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2001.
6. I bilanci e i documenti contabili della Associazione devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.
7. L'Associazione custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.
8. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sulla regolarità delle transazioni commerciali svolti dall'Autorità competente.
9. I pareri eventualmente rilasciati da consulenti legali e fiscali sono conservati a cura dell'area che li ha richiesti.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Il Direttore assicura che sia attuato il coordinamento tra i Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla redazione e al controllo delle scritture contabili.
2. Il consulente fiscale e il Direttore attuano un controllo finale che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.

3. Nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è fatto divieto di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione dell'intera gestione economica del contribuente per quell'anno;
- ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte degli associati e degli organi associativi.

4. Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di altre Società private, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altre utilità;
- distribuire e ricevere omaggi o altri *benefits* eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- compiere promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- compiere prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Associazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

F. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqies.1* c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile ipotizzare la commissione dei reati-presupposto in oggetto riguardano, senza alcuna pretesa di esaustività, le erogazioni in favore di terzi (associati e non) e l’attività di acquisto di beni immobili.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, anche per quanto attiene la prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico;
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all’estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d’Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità, l’integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo;

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Associazione, presentino profili di sospettosità o di irregolarità;
- raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo;

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

Al fine di attuare un sistema efficace in chiave di prevenzione della commissione dei delitti in questione, è fatto divieto alle funzioni aziendali coinvolte di:

- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura sui pagamenti) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;

- utilizzare, anche occasionalmente, la Associazione o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che partecipano, o che sono sospettate di appartenere, ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo.

Inoltre, vige l'obbligo di rispettare quanto previsto nella procedura sui pagamenti; in particolare di:

- assicurare la regolarità del ciclo passivo al fine di garantire che:
 - il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
 - vi sia piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti/richieste di pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Associazione avvengano solo qualora:
 - i. trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
 - ii. rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Associazione;
 - iii. siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;
- identificare, secondo quanto previsto nella procedura di qualifica dei fornitori (**allegato 7**), l'attendibilità dei consulenti, fornitori, e, più in generale, delle controparti terze, al fine di verificarne l'onorabilità e l'affidabilità, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo il permanere in capo alle controparti dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- selezionare le controparti sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;

- effettuare una attività di verifica preventiva, nei limiti degli strumenti disponibili, finalizzata all'accertamento della reputazione, onorabilità, affidabilità, professionalità, competenza ed esperienza delle controparti, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi o la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico delle stesse;
- accertare la località della sede o residenza della controparte, la quale non deve essere situata in Paesi a “regime fiscale privilegiato”, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con controparti residenti in tali Paesi e tali Paesi siano i medesimi in cui saranno svolte le prestazioni oggetto del contratto.

G. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Omicidio colposo (art. 589, co. 2, c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001 concernono:

- la gestione e la manutenzione della Sede;
- le attività di ufficio svolte presso la sede della Associazione;
- l'attività di manutenzione degli immobili.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. Il rispetto dei principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di cui al punto 1 (Richiamo alle fattispecie rilevanti) è affidato alla responsabilità di tutti i Destinatari; in particolare, al Presidente, in qualità di Datore di Lavoro, e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
2. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì

divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.

3. L'Associazione è dotata di un sistema di deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene, anche agli effetti degli artt. 16 e 30 d.lgs. n. 81/2008.
4. I Destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, cura l'attività di valutazione dei rischi e la formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
2. Il Datore di Lavoro verifica che il DVR sia aggiornato con cadenza periodica (almeno annuale) e sia completo in tutte le sue parti.
3. Il Datore di Lavoro assicura che una copia cartacea del DVR sia presente nella sede dell'Associazione. Il DVR è reso disponibile ai Destinatari anche tramite posta elettronica.
4. Le medesime previsioni valgono anche con riferimento al DUVRI nelle ipotesi di appalto o comunque affidamento di attività a terzi.
5. Il Datore di lavoro fa in modo che i rischi lavorativi vadano integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.
6. Il Datore di Lavoro cura la formazione e informazione dei lavoratori, conformemente con quanto previsto dalla normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008).
7. Al momento dell'assunzione, il Datore di Lavoro informa il lavoratore sui rischi relativi alla mansione che andrà a svolgere e all'ambiente di lavoro.
8. Il Datore di Lavoro accerta che il RSPP svolga opportune attività di verifica circa l'osservanza delle normative. Di tutte le verifiche viene redatta apposita documentazione e ne è garantita l'archiviazione.

9. I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e ai soggetti cui sono attribuiti compiti di controllo in materia di igiene e sicurezza ogni violazione dei principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili e del Protocollo da osservare per la prevenzione degli illeciti di cui al punto 1 (Richiamo alle fattispecie rilevanti).
10. I Destinatari sono tenuti a utilizzare, secondo le istruzioni, le attrezzature presenti sul luogo di lavoro.
11. I Destinatari sono tenuti a garantire una corretta ed esaustiva informazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro alle Parti Terze e a ogni persona che faccia accesso alla sede dell'Associazione.
12. I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge, e/o internamente, eventuali eventi di rischio o pericolo indipendentemente dalla loro gravità.
13. Sono da intendere parte integrante del Modello le istruzioni operative in materia di sicurezza descritte nel DVR.
14. È fatto divieto di:
 - violare norme e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o adottare comportamenti che possano esporre se stessi, i soggetti dell'organizzazione, le Parti Terze e ogni persona che faccia accesso alla sede dell'Associazione a situazioni di pericolo;
 - in sede di realizzazione delle prescritte misure di igiene e sicurezza, perseguire obiettivi di risparmio, in termini di costi e tempi, a scapito della tutela dei lavoratori;
 - in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della Associazione, il giudizio degli Organismi di controllo.
15. Il Datore di Lavoro è tenuto a garantire, in conformità con l'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, nel caso di delega di funzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro:
 - che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dai contenuti e dai limiti delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- adeguata e tempestiva pubblicità alla delega.

16. Ai sensi della normativa vigente, deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico. Devono altresì essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva. Il Medico Competente deve predisporre e aggiornare un piano della sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

17. Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori.

18. Deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro.

19. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.).

H. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto in oggetto concernono:

- attività di amministrazione (in particolare con riferimento alle attività del Comitato direttivo, del Presidente, del Direttore e dell'area amministrativa);
- redazione dei documenti contabili e societari;
- la gestione della fatturazione, anche elettronica;
- la gestione degli adempimenti fiscali;
- i rapporti con i fornitori;
- le erogazioni patrimoniali in favore degli associati e di terzi;
- la gestione finanziaria;
- la ricezione dei versamenti economici da parte degli Associati.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. L'Associazione adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro.
3. La contabilità è improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato. In conformità con l'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2001, l'Associazione individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.
4. L'Associazione valuta l'attendibilità dei fornitori con le modalità di cui dispone al fine di verificarne la correttezza professionale in una prospettiva di prevenzione dei reati di riciclaggio, secondo quanto previsto nell'apposita procedura (**allegato 7**).
5. L'Associazione non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro e svolge un costante monitoraggio dei flussi finanziari.
6. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sulla regolarità delle transazioni commerciali svolte dall'Autorità competente.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. I Destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio).
2. L'Associazione adotta misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
3. La gestione finanziaria avviene con il supporto di un professionista esperto.

È fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le istruzioni operative esistenti circa le modalità di incasso/pagamento (**allegato 8**);
- instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

È fatto, altresì, obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività associativa, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori), utilizzando le informazioni che si possono reperire mediante i motori di ricerca accessibili pubblicamente e la documentazione ricevuta nel rispetto della procedura sulla valutazione dei fornitori;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

Il presente protocollo vale anche nel rapporto con le società controllate.

Le erogazioni patrimoniali avvengono nello scrupoloso rispetto delle procedure predisposte dall'Associazione (**allegato 6**).

L'Associazione si impegna a formare tutti coloro che svolgono funzioni di "economi" nell'ambito di ciascuna casa ove vivono gli Associati rispetto alle cautele da adottare per evitare che denaro di provenienza illecita possa confluire nel patrimonio dell'Associazione. L'economo deve approfondire la provenienza del denaro qualora il versamento dell'Associato sia sensibilmente sproporzionato rispetto alla media degli altri versamenti da questi effettuati o rispetto alle entrate ragionevolmente congrue al lavoro da questi svolto. Della giustificazione fornita deve essere recapitata traccia scritta all'Associazione.

I. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati-presupposto in questione sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte quelle che prevedono l'effettuazione di pagamenti.

3. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in questione, è fatto divieto di:

- utilizzare strumenti di pagamento di cui si abbia la disponibilità per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, per scopi differenti da quelli per i quali sono stati assegnati;
- ottenere credenziali di accesso ai sistemi di pagamento online, aziendali o di terzi, in modo abusivo;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, aziendali o di terzi, al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'utilizzo degli strumenti di pagamento dell'Associazione deve avvenire in conformità alla procedura relativa (**allegato 8**), che contiene istruzioni operative volte a disciplinare la gestione dei pagamenti e costituisce parte integrante del presente Modello.

L. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

2. Individuazione delle attività sensibili

- Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. È vietato, altresì, porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.
2. Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività

lavorativa prestata presso la Associazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

3. Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Associazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
4. L'Associazione vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
5. Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai Destinatari non è consentito accettare denaro o altra utilità.
6. Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.
7. Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.

M. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/2001) E DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei delitti qui in esame concernono la gestione del personale (selezione e assunzione del personale, gestione del rapporto di lavoro, rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali).

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno del personale svolti dall’Autorità competente.

3. Ai Destinatari è fatto divieto di stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.
4. È fatto altresì divieto di corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché di violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.
5. I lavoratori non possono essere sottoposti a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di lavoro degradanti.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. I Destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).
2. I Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla selezione e assunzione del personale raccolgono la documentazione che attesta la regolarità del soggiorno del personale straniero residente in Paesi extracomunitari.
3. In caso di selezione di cittadini stranieri residenti in Paesi extracomunitari ai fini dell'assunzione nel personale, l'Associazione procede all'assunzione solo dopo averne verificato la regolarità del soggiorno.
4. L'area amministrativa assicura la conservazione della documentazione esibita in sede di assunzione, volta ad attestare la regolarità del soggiorno del personale straniero residente in Paesi extracomunitari, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.
5. I Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla selezione e assunzione del personale controllano, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti e collaboratori

stranieri residenti in Paesi extracomunitari, che questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso l'Associazione.

6. Il Direttore si impegna a monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale.

N. AREA “A RISCHIO” DI COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)

1. Richiamo alle fattispecie rilevanti

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per altre operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

2. Individuazione delle attività sensibili

Le attività in cui è astrattamente possibile configurare la commissione dei reati tributari presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 concernono:

- la formazione dei documenti contabili dell'Associazione e la loro rappresentazione all'esterno;
- la gestione della fatturazione, anche elettronica;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione degli adempimenti fiscali e degli obblighi dichiarativi;
- la selezione dei fornitori di beni, servizi e opera intellettuale, nonché la negoziazione, la stipula e la gestione dei relativi contratti;
- la gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- l'amministrazione del personale.

3. Principi etico-comportamentali di organizzazione, gestione e controllo

1. È fatto divieto, in generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. È fatto altresì divieto di fornire, anche alle società controllate, direttive volte, anche indirettamente, alla commissione di reati.
2. L'Associazione definisce le responsabilità, i compiti e i poteri nelle attività di gestione delle risorse finanziarie, delle fatture, anche elettroniche, e degli adempimenti fiscali.
3. La contabilità è improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato; in conformità con l'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2001, l'Associazione individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.
4. I bilanci e i documenti contabili dell'Associazione devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.
5. I Destinatari sono tenuti, in virtù dei principi sopra esposti, a fornire all'Amministrazione Finanziaria una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Associazione ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari.
6. L'Associazione assicura la conservazione corretta e ordinata delle fatture e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.
7. L'Associazione non prende parte, direttamente o indirettamente (es. tramite soggetti terzi), e non incentiva l'esecuzione di operazioni, a schemi di ottimizzazione fiscale artificiosi, con lo scopo di ottenere indebiti vantaggi e/o risparmi fiscali.
8. I Destinatari delegati all'assolvimento degli adempimenti dichiarativi e al versamento delle imposte, si impegnano a svolgere il compito in modo corretto e puntuale, al meglio delle loro capacità.

9. I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili, adottando un comportamento prudente, si impegnano a informare tempestivamente il consulente contabile e fiscale in merito a dubbi interpretativi della normativa fiscale, al fine di assicurare il comportamento più efficiente nella gestione dell'Associazione.
10. È fatto divieto di alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni e cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
11. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli sulla regolarità delle transazioni commerciali svolti dall'Autorità competente.

4. Protocollo da osservare nelle attività sensibili per la prevenzione degli illeciti

1. Il Rappresentante Legale dell'Associazione, designato dal sistema di deleghe e procure interne, è il firmatario e il responsabile di tutti gli adempimenti dichiarativi fiscali.
2. L'organo amministrativo assicura che sia attuato il coordinamento tra i Destinatari espressamente delegati o autorizzati alla redazione e al controllo delle scritture contabili, nonché alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
3. Il Direttore attua un controllo finale che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile e fiscale e della documentazione relativa all'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali e/o crediti d'imposta.
4. Il Direttore cura lo svolgimento di periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile e fiscale.
5. Il Direttore dispone lo svolgimento di periodici controlli del rispetto dei principi che regolano il versamento delle imposte e l'utilizzo dei crediti fiscali in compensazione.
6. Nei rapporti con i consulenti e i fornitori è fatto divieto di realizzare pagamenti a fronte della ricezione di fatture relative ad attività non espletate.

7. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché nella gestione delle fatture elettroniche e degli altri adempimenti fiscali, i Destinatari coinvolti, nell'ambito delle rispettive competenze:
- non indicano elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - non indicano elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - non fanno decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
 - non occultano o distruggono tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione dell'intera gestione economica del contribuente per quell'anno;
8. L'Associazione archivia e conserva i pareri rilasciati dai consulenti legali e fiscali, al fine di rendere sempre tracciabile il processo decisionale e le motivazioni alla base delle scelte adottate.
9. Ogni comunicazione ricevuta a mezzo PEC, e-mail, posta ordinaria da parte delle Autorità Fiscali viene tempestivamente inoltrata al consulente contabile e fiscale per permettere una preventiva analisi del rischio connesso all'attività ispettiva.
10. L'organo amministrativo informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito all'esito di ispezioni e verifiche da parte delle Autorità Fiscali e all'apertura di eventuali contenziosi tributari.